

Decreto Legge Liberalizzazioni: novità normative in materia antitrust e tutela dei consumatori e nuovi poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 ("DL Liberalizzazioni"), introduce diverse novità in materia di diritto della concorrenza e tutela dei consumatori affidando all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") nuovi poteri di vigilanza, di segnalazione e consultivi.

Questo client briefing offre un sintesi di quelle novità normative per così dire "trasversali", che interessano la generalità delle imprese che operano in Italia, tralasciando l'approfondimento delle novità introdotte per specifici settori quali, ad esempio, quello bancario/assicurativo, della distribuzione carburanti e della vendita al dettaglio dei medicinali.

Contributo obbligatorio pari allo 0,08 per mille a carico delle imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro

A partire dal 2013 il finanziamento dell'AGCM sarà interamente a carico delle imprese. In particolare, le società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro dovranno versare un contributo annuo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. La minima contribuzione a carico di ciascuna impresa sarà pari a 4.000 euro e la soglia massima pari a 400.000 euro.

Solo per l'anno 2013, il contributo a carico delle società dovrà essere versato entro il 30 ottobre 2012 direttamente all'AGCM secondo le modalità che saranno determinate da quest'ultima. A partire dall'anno 2014, il contributo dovrà essere versato, entro il 31 luglio di ogni anno.

In considerazione dell'adozione di questo nuovo sistema di finanziamento, sempre a partire da gennaio 2013, sono abolite le contribuzioni (c.d. *filling fees*) per le notifiche delle operazioni di concentrazione e non sarà più prevista la destinazione di una parte delle sanzioni comminate per pratiche commerciali scorrette al finanziamento dell'AGCM.

Soglie di fatturato cumulative per la notifica delle operazioni di concentrazione

A partire dal 1° gennaio 2013, le due soglie di fatturato previste per la notifica delle operazioni di concentrazione (ad oggi: fatturato nazionale dell'insieme delle imprese

I nostri contatti in Italia

Per discutere degli argomenti esposti in questo Client Briefing potete contattare uno dei nostri esperti di Antitrust:

Prof. Avv. Cristoforo Osti

Antitrust Partner

Avv. Alessandra Prastaro

Antitrust Counsel

Clifford Chance Studio Legale Associato

Piazzetta Bossi, 3
201121 Milano
Tel: +39 02806341

Via di Villa Sacchetti, 11
00197 Roma
Tel: +39 06422911

interessate superiore a 468 milioni di euro o fatturato nazionale dell'impresa acquisita superiore a 47 milioni di euro, soglie aggiornate annualmente), che attualmente costituiscono condizioni disgiuntive per il sorgere dell'obbligo di notifica, diventeranno condizioni cumulative. Si ridurrà pertanto notevolmente il numero delle operazioni soggette a notifica in Italia.

Rating di legalità delle imprese

E' introdotto il c.d. rating di legalità delle imprese affidando all'AGCM il compito di (i) segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al fine di "*promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali*" e di (ii) elaborare, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, il rating di legalità delle imprese operanti nel territorio nazionale. Del rating attribuito si terrà conto "*in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario*".

Istituzione dei Tribunali delle Imprese

Sono istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione (eccetto la Valle d'Aosta; in Lombardia ci sarà anche una sezione a Brescia; in Sicilia restano Palermo e Catania).

Alle sezioni specializzate in materia di impresa rimane la competenza sui procedimenti in materia di proprietà industriale e intellettuale, di concorrenza sleale e di diritto d'autore (già affidate alle preesistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale). A tale competenza si aggiunge quella sul contenzioso antitrust, introducendo così il doppio grado di giudizio anche per le violazioni del diritto antitrust nazionale e superando i problemi attualmente derivanti dalla biforcazione tra competenza delle corti d'appello (competenti in materia di diritto antitrust nazionale) e competenza dei tribunali (competenti in materia di diritto antitrust europeo). Le sezioni specializzate giudicheranno anche sulle controversie relative alle società di capitali (in particolare su rapporti societari; azioni di responsabilità; opposizioni dei creditori a determinate operazioni; negozi aventi ad oggetto le partecipazioni sociali e diritti inerenti; patti parasociali; rapporti di controllo, direzione e coordinamento) e quelle relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, di competenza del giudice ordinario, quando siano coinvolte società di capitali.

Nuovi poteri dell'AGCM in materia di commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari

E' introdotta una specifica disciplina per le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari con particolare riferimento alla forma e al contenuto dei contratti stipulati tra gli operatori della filiera agroalimentare ad esclusione del consumatore finale.

Vengono inoltre individuati una serie di comportamenti vietati nelle relazioni commerciali tra gli operatori (sul modello dell'elenco dei comportamenti vietati dall'art. 3 della legge n. 287/1990, in tema di abuso di posizione dominante) quali, ad esempio, l'imposizione di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché di condizioni extracontrattuali e retroattive; l'applicazione di condizioni diverse per prestazioni equivalenti; la subordinazione della conclusione e esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre. Sono, infine stabilite regole particolari per i pagamenti dei corrispettivi e i

ritardi nei pagamenti.

I relativi poteri di vigilanza e accertamento (d'ufficio o su segnalazione) delle violazioni e i poteri sanzionatori (le sanzioni vanno da un minimo di 516 euro ad un massimo di 500.000 euro) sono attribuiti all'AGCM.

La disciplina avrà efficacia a partire dal 24 ottobre 2012. Entro il 24 giugno 2012 un decreto del Ministro delle politiche agricole definirà le modalità applicative delle suddette disposizioni.

Novità in materia di pratiche commerciali scorrette

a) Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

E' estesa alle c.d. microimprese la tutela (prevista dal Codice del Consumo e per la quale la competenza spetta di già all'AGCM) dalle pratiche commerciali scorrette messe in atto dai "professionisti".

Le microimprese sono definite come "entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro".

b) Contratti di mutuo condizionati alla sottoscrizione di una polizza assicurativa o all'apertura di conto corrente

E' modificato il Codice del Consumo aggiungendo all'elenco delle pratiche commerciali scorrette la pratica messa in atto da una banca, un istituto di credito o un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

Nuovi poteri dell'AGCM in materia di clausole vessatorie

Viene istituita una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie contenute nei c.d. contratti standard ("*contratti che si concludono mediante adesioni a condizioni generali con la sottoscrizione di moduli, modelli e formulari*") tra imprese e consumatori.

I poteri di vigilanza e sanzionatori in materia sono attribuiti all'AGCM. In particolare, l'AGCM, d'ufficio o su denuncia, potrà dichiarare la vessatorietà di tali clausole e irrogare sanzioni pecuniarie per inottemperanza alla richiesta di informazioni o documenti (sanzioni da 2.000 euro a 20.000 euro) o nel caso in cui le informazioni o i documenti forniti non siano veritieri (sanzioni da 4.000 euro a 40.000 euro).

Il provvedimento dell'AGCM che accerta la vessatorietà di una o più clausole è pubblicato sul sito internet dell'Autorità e dell'impresa e su "ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori". Sono previste sanzioni da 5.000 a 50.000 euro in caso di inottemperanza.

E' prevista la possibilità per le imprese di interpellare preventivamente l'AGCM circa la vessatorietà delle clausole che esse intendono utilizzare nei propri contratti standard con i consumatori. L'AGCM si pronuncia entro 120 giorni dalla richiesta. Per le clausole non ritenute vessatorie a seguito di tale analisi preventiva è precluso un successivo intervento da parte dell'AGCM. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'impresa.

Sui ricorsi contro i provvedimenti dell'Autorità in materia di clausole vessatorie è competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

Novità in materia di azione collettiva (class action)

Viene modificata in senso facilitante la disciplina dell'azione di classe prevista dall'art. 140 *bis* del Codice del Consumo: (i) il requisito dell'identità delle situazioni e dei diritti interessati è sostituito da quello della loro "omogeneità"; (ii) l'azione di classe tutela, oltre ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti, anche gli "interessi collettivi"; (iii) si prevede che il giudice assegni alle parti un termine, non superiore a 90 giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

Nuovi poteri consultivi affidati all'AGCM

All'AGCM sono attribuiti una serie di poteri consultivi e di segnalazione in diverse materie: (i) parere obbligatorio, in merito agli schemi di regolamento del Governo che introducano limiti all'accesso e all'esercizio di attività economiche; (ii) parere obbligatorio sulle delibere quadro con cui gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti indicano l'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e dell'eventuale scelta di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali; (iii) parere preventivo sull'individuazione dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore; (iv) parere sulla relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla scelta di non procedere a gara pubblica per l'espletamento del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dovuti per le pratiche di motorizzazione.

Si ricorda inoltre che l'art. 35 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (cd "D.L. Salvitalia") ha legittimato l'AGCM ad agire in giudizio contro gli "*atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato*".

Questo Client Briefing ha il solo scopo di fornire informazioni generali e non costituisce un parere legale

Clifford Chance Studio Legale, Via di Villa Sacchetti, 11, 00197 Rome, Italy
© Clifford Chance Studio Legale 2012
Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance

www.cliffordchance.com

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Casablanca ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Kyiv ■ London ■ Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh* ■ Rome ■ São Paulo ■ Shanghai ■ Singapore ■ Sydney ■ Tokyo ■ Warsaw ■ Washington, D.C.

*Clifford Chance has a co-operation agreement with Al-Jadaan & Partners Law Firm in Riyadh.